



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

DOTTORATO



Regione Toscana

GIOVANI si



ALL. 2)

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE
AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DEL XXXVII CICLO
con sede amministrativa presso
l'Università degli Studi di Firenze**

D.R. rep. n.914 prot. n. 167717 del 16 giugno 2021

**SCADENZA: 16 luglio 2021
ore 12:00 (ora italiana)***

* il servizio di iscrizione si interrompe automaticamente all'ora indicata,
pertanto si raccomanda di avviare il processo con debito anticipo in modo che sia concluso alla scadenza

ANNO ACCADEMICO 2021/2022



INDICE

Art. 1 – Posti a concorso e durata del corso	pag. 3
Art. 2 – Requisiti di ammissione	pag. 3
Art. 3 – Borse Pegaso 2021	pag. 4
Art. 4 – Posti riservati	pag. 4
Art. 5 – Domanda di partecipazione	pag. 5
Art. 6 – Titolo accademico conseguito all'estero	pag. 6
Art. 7 – Ammissione in sovrannumero	pag. 6
Art. 8 – Modalità di ammissione	pag. 7
Art. 9 – Prova orale	pag. 8
Art. 10 – Commissioni giudicatrici	pag. 8
Art. 11 – Calendario delle prove ed esito del concorso	pag. 8
Art. 12 – Ammissione ai corsi e assegnazione dei posti ai candidati	pag. 9
Art. 13 – Iscrizioni ai corsi	pag. 9
Art. 14 – Tassa regionale per l'accesso e la frequenza dei corsi	pag. 10
Art. 15 – Borse di studio	pag. 10
Art. 16 – Frequenza e obblighi dei dottorandi	pag. 11
Art. 17 – Conseguimento del titolo	pag. 12
Art. 18 – Proprietà intellettuale dei risultati della ricerca e pubblicazioni	pag. 12
Art. 19 – Trattamento dei dati personali	pag. 12
Art. 20 – Pubblicità	pag. 12
Art. 21 – Responsabile del procedimento	pag. 13
Art. 22 – Disposizioni finali	pag. 13



Art. 1 - POSTI A CONCORSO E DURATA DEL CORSO

1. È indetto pubblico concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato del XXXVII ciclo con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Firenze, di cui all'Allegato 3 - Schede dei singoli corsi, parte integrante del presente bando.
2. Il numero dei posti messi a concorso, indicati nel predetto Allegato, potrà essere aumentato qualora si rendessero disponibili ulteriori borse di studio finanziate dall'Ateneo, da altri Atenei, enti pubblici o privati sulla base di convenzioni di finanziamento stipulate entro il termine del 30 settembre 2021.
3. Dell'avvenuto aumento dei posti è data comunicazione sul sito internet dell'Ateneo al seguente indirizzo <https://www.unifi.it/p12018.html>.
4. Resta fermo che l'eventuale aumento del numero dei posti messi a concorso non determina la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di ammissione.
5. La durata del corso di dottorato è di tre anni, con inizio previsto per il 1° novembre 2021.
6. L'uso, nel presente bando, del genere maschile non ha alcun carattere discriminatorio ma, inteso come genere neutro, risponde solo ad esigenze di più immediata comunicazione.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che, alla scadenza del bando, siano in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:
 - laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
 - laurea conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale;
 - titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle Istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
 - titolo accademico conseguito presso Università straniere e dichiarato equipollente ai suddetti titoli dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) ai sensi della vigente normativa o idoneo secondo quanto stabilito dal successivo art. 6, co. 2.
2. Possono altresì presentare domanda coloro che conseguiranno uno dei suddetti titoli di studio entro la data del 31 ottobre 2021. In tal caso, il candidato è ammesso al concorso con riserva, ed è suo onere inviare la autocertificazione del sopravvenuto possesso del titolo di studio all'Ufficio Dottorato (dottorato@unifi.it) tempestivamente, e comunque non oltre la data di inizio dei corsi (1° novembre 2021). La mancata presentazione della suddetta autocertificazione nei tempi indicati comporta l'esclusione dal concorso.
3. Salvo quanto indicato all'art 3, ulteriori requisiti di ammissione per particolari tipologie di borse, laddove previsti, sono indicati all'interno delle schede dei singoli corsi inserite nell'Allegato 3.



Art. 3 – BORSE PEGASO 2021

1. Al fine dell'attribuzione delle "Borse Dottorato Pegaso 2021", della Regione Toscana, i candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - non avere compiuto il 35° anno di età al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso;
 - possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese (equiparabile al livello B2).
2. All'atto dell'immatricolazione i candidati vincitori dovranno, altresì, dichiarare formalmente di assumere l'impegno a:
 - effettuare soggiorni di studio e ricerca all'estero per almeno 6 mesi nell'arco del triennio di corso (almeno 12 mesi per i destinatari di borse internazionali), ad eccezione dei destinatari di borsa a tematica vincolata che non preveda soggiorno estero. La mancata effettuazione del soggiorno all'estero può comportare la revoca dell'intera borsa di studio;
 - effettuare un'esperienza di almeno 3 mesi di formazione/ricerca in un contesto applicativo, quale un'impresa, un ente pubblico di ricerca, altra istituzione pubblica (non universitaria) in caso di borsa a tematica vincolata. La mancata effettuazione di tale esperienza può comportare la revoca dell'intera borsa;
 - frequentare i corsi per l'acquisizione di soft skills e di conoscenze sul mondo del lavoro e della ricerca, che verranno proposti nell'arco del triennio di dottorato.
3. I destinatari delle borse di studio Pegaso dovranno attenersi anche alle disposizioni stabilite dall'[Avviso della Regione Toscana](#), emanato con decreto dirigenziale 1408 del 28 gennaio 2021.
4. Le Borse Pegaso sono finanziate con risorse della Regione Toscana che potranno costituire anticipazione al POR FSE 2021/27. Rientrano nell'ambito di Giovanisi (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Art. 4 – POSTI RISERVATI

1. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato presso Università estere, ovvero i borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, possono usufruire, per alcuni corsi di dottorato indicati nell'Allegato 3, di una riserva di posti. In tal caso, possono essere stabilite differenziate modalità di svolgimento della procedura di ammissione ed è prevista una graduatoria separata.
2. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per la graduatoria ordinaria.
3. I candidati dipendenti di imprese convenzionate con l'Università degli Studi di Firenze nell'ambito di corsi di dottorato industriale indicati nell'Allegato 3, all'atto della compilazione della domanda di ammissione selezionano il posto riservato al Dottorato Industriale, se previsto per il corso prescelto. In caso di superamento del concorso, essi sono inseriti in una graduatoria separata rispetto a quella ordinaria prevista per i posti non riservati.



Art. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata utilizzando esclusivamente la procedura online all'indirizzo: <http://sol.unifi.it/domdott/login.jsp>, a partire dal giorno 16 giugno 2021 e fino alle ore 12:00 del 16 luglio 2021.
2. Il candidato deve:
 - collegarsi al sito <http://sol.unifi.it/domdott/login.jsp>;
 - registrarsi inserendo i dati richiesti;
 - selezionare il dottorato prescelto (v. Allegato 3);
 - procedere alla compilazione della domanda online secondo quanto indicato nelle varie schermate;
 - allegare pena l'esclusione:
 - o copia di un documento di identità;
 - o dichiarazione sostitutiva di certificazione, per i titoli di studio conseguiti in Italia (laurea triennale e specialistica/magistrale o ciclo unico), con elenco degli esami sostenuti e relativa votazione, titolo della tesi e voto di laurea, utilizzando il modello fornito dall'Amministrazione e reperibile in ciascuna scheda dei corsi;
 - o copia del titolo posseduto e elenco esami sostenuti con relativa votazione per i titoli conseguiti all'estero;
 - allegare gli ulteriori documenti richiesti per ogni singolo corso di dottorato di cui all'Allegato 3, utilizzando la dichiarazione sostitutiva per attestare la conformità all'originale;
 - effettuare il pagamento del contributo, non rimborsabile, di € 30,00 a parziale copertura delle spese di ammissione al concorso. Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del bando, secondo le indicazioni illustrate alla pagina <https://www.unifi.it/pagopa>.
3. Per i corsi che prevedono lo svolgimento della prova orale in presenza, il candidato ha facoltà di optare per lo svolgimento in videoconferenza. L'opzione è consentita solo all'atto di presentazione della domanda.
4. La restituzione del contributo non è ammessa in nessun caso. Il candidato sarà considerato regolarmente iscritto e quindi ammesso al concorso solo dopo aver effettuato il pagamento del contributo.
5. La domanda di ammissione può essere presentata per ogni corso di dottorato indicato nell'Allegato 3. Qualora il candidato intenda concorrere per diversi corsi di dottorato dovrà presentare distinte domande e corrispondere per ognuna il relativo contributo.
6. Nel caso di corsi di dottorato che prevedano graduatorie separate, il candidato può concorrere indifferentemente per la sola graduatoria ordinaria, per una o più graduatorie separate o per entrambe, presentando un'unica domanda.
7. I candidati che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 4, e per i posti in sovrannumero di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) non possono concorrere per altri posti.
8. Nel caso di dottorati articolati in curricula, il candidato indica il curriculum prescelto; qualora ammesso al corso, all'atto dell'iscrizione il candidato esercita l'opzione per un solo curriculum.



9. I candidati con disabilità o DSA devono allegare alla domanda di partecipazione la documentazione specialistica attestante la disabilità o il DSA e specificare l'eventuale ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.
10. La domanda di ammissione online, una volta "chiusa", non è modificabile, né può essere integrata con ulteriore documentazione, ad eccezione di quella eventualmente richiesta dall'Amministrazione.
11. È interesse dei candidati completare la domanda di partecipazione al concorso, incluso il pagamento del contributo di ammissione, con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza. Saranno considerate valide le domande la cui procedura online risulti chiusa entro le ore 12:00 del 16 luglio 2021 e i pagamenti effettuati entro le ore 24:00 dello stesso giorno. I suddetti termini sono perentori.

Art. 6 – TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ALL'ESTERO

1. I candidati in possesso di titolo accademico estero (equivalente a laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento), possono presentare domanda di ammissione allegando i titoli di studio conseguiti, corredati di traduzione in lingua italiana o inglese, anche a cura e sotto la responsabilità del candidato. Con la domanda di ammissione al concorso, corredata della documentazione utile, si considera presentata contestualmente anche la richiesta di idoneità del titolo accademico estero. Tali candidati sono ammessi al concorso con riserva e saranno esclusi dal concorso, ovvero, in caso di suo superamento, dal corso di dottorato di ricerca a cui sono iscritti qualora risultasse, a seguito di verifica, che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando e non consente, quindi, l'iscrizione al dottorato.
2. Il titolo accademico estero deve essere stato conseguito presso un'Istituzione accademica, ufficialmente riconosciuta, che consenta l'accesso al Dottorato di ricerca nel Paese in cui è stato rilasciato tale titolo, e che sia equiparabile per durata, livello e ambito disciplinare al titolo di studio italiano richiesto per l'accesso ai corsi di dottorato. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione di ammissione al dottorato nel rispetto della normativa in materia vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso, nonché dei Trattati o Accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Entro la data di iscrizione ai corsi devono essere comunque consegnati all'Ufficio Dottorato, unitamente alla domanda di iscrizione, i titoli di studio tradotti, legalizzati in lingua italiana e accompagnati da "Dichiarazione di valore in loco" rilasciata dalle competenti Rappresentanze italiane del Paese nel quale il titolo è stato conseguito, in alternativa potrà essere presentato l'[Attestato di comparabilità del titolo universitario estero](#) rilasciato dal centro ENIC-NARIC in Italia (CIMEA) che contenga tutte le informazioni necessarie per la valutazione del titolo di studio. Per il titolo di studio conseguito in un paese dell'Unione Europea è sufficiente il *diploma supplement*.

Art. 7 – AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO

1. Possono essere ammessi in sovrannumero, previa presentazione entro il termine di



scadenza della specifica domanda di ammissione al concorso utilizzando la procedura online descritta all'articolo 5:

- a) i cittadini non-comunitari titolari di borsa di studio conferita dal Governo italiano o da Istituzioni nazionali e internazionali ed i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale, se in possesso di titolo di studio idoneo ai fini dell'ammissione. I candidati devono allegare la documentazione comprovante la titolarità della borsa e fornire idonee dichiarazioni nella procedura online. I candidati sono ammessi con riserva. Sull'idoneità del titolo e sulle modalità di ammissione decide il Collegio dei Docenti;
 - b) i titolari di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, qualora idonei nella graduatoria di merito;
 - c) compatibilmente con la sostenibilità del corso, in termini di rapporto fra posti con e senza borsa, stabilito dal Ministero dell'Università e della Ricerca, i dipendenti della pubblica amministrazione, anche a tempo determinato, che siano risultati idonei a seguito delle procedure concorsuali. L'ammissione è deliberata dal Collegio dei Docenti ed è subordinata al collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, così come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Qualora il dipendente non ottenga il collocamento in aspettativa, l'ammissione al corso è vincolata al parere del Collegio dei Docenti che verifica la compatibilità dell'attività lavorativa con le attività didattiche formative e di ricerca previste dal corso di dottorato.
2. Possono essere altresì ammessi in sovrannumero coloro che, essendo stati già selezionati nell'ambito dei Programmi di Ricerca dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione internazionale (quali, a titolo esemplificativo, Erasmus Mundus, AICS - Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo -, accordi specifici con l'Università di Firenze stipulati dal Rettore, etc.), pur non avendo presentato domanda di ammissione al concorso nei termini stabiliti dal bando, presentino istanza di iscrizione al corso di dottorato di interesse entro la data di inizio del corso stesso, a condizione che siano in grado di frequentare i corsi a tale data. L'iscrizione è comunque subordinata alla verifica dei titoli di studio posseduti e alla preventiva approvazione del Collegio dei Docenti del dottorato che, in caso di candidati in possesso di titolo conseguito all'estero, delibererà in merito alla dichiarazione di equipollenza del titolo estero alla laurea italiana.

Art. 8 – MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Si accede ai Corsi di dottorato previo superamento di un concorso che prevede valutazione dei titoli e successiva prova orale in presenza o tramite videoconferenza, utilizzando gli applicativi telematici più diffusi. Le schede di cui all'Allegato 3 riportano, per ciascuno dei Corsi, le modalità di svolgimento della prova, in presenza o in videoconferenza e ogni indicazione utile ai fini dell'ammissione.
2. La Commissione effettua una preselezione sulla base dei titoli presentati dal candidato. Sono ammessi alla prova orale i candidati che superano la preselezione, ottenendo il punteggio minimo indicato nella scheda di ciascun corso.



3. La prova orale può essere sostenuta in una delle lingue straniere eventualmente indicate in corrispondenza del corso di dottorato e può prevedere la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere e della lingua italiana per i cittadini stranieri.

Art. 9 – PROVA ORALE

1. I candidati ai corsi di dottorato che prevedono lo svolgimento dell'esame in videoconferenza o coloro che, comunque, intendono usufruire di questa possibilità, devono garantire l'uso di una webcam per consentire alla Commissione Giudicatrice l'identificazione e la visualizzazione durante la prova. La Commissione invierà il link di collegamento per lo svolgimento della prova orale.
2. Nel giorno e nell'orario stabilito per la prova, qualora la prova si svolga in presenza e non sia stata effettuata l'opzione per lo svolgimento a distanza, il candidato deve presentarsi nel luogo indicato nella scheda di riferimento del corso, o, nel caso di svolgimento a distanza, risultare reperibile al contatto fornito. Il candidato è tenuto ad identificarsi prima che il colloquio abbia inizio, esibendo un valido documento d'identità.
3. La mancata presentazione, il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo, sono motivo di esclusione dalla procedura selettiva.
4. Qualora durante lo svolgimento della prova orale in videoconferenza si verificassero problemi tecnici di connessione, se il problema riguarda uno o più commissari, la prova è rinviata d'ufficio ad altra data, se il problema riguarda il candidato, la Commissione può motivatamente rinviare la prova ad altra data, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra i candidati.

Art. 10 – COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le Commissioni per l'ammissione ai corsi di dottorato sono nominate dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti competente, ai sensi del [Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato](#).
2. La composizione delle Commissioni è consultabile sul sito web di Ateneo, al seguente indirizzo <https://www.unifi.it/p12018.html>.
3. Le Commissioni effettuano una seduta preliminare, anche per via telematica, per valutare i titoli presentati dai candidati assegnando loro un punteggio che ne consente l'ammissione, o meno, all'orale.
4. Al termine della prova orale, le Commissioni stilano la graduatoria (o le graduatorie, in caso di previsione di graduatorie separate) e trasmettono i verbali delle loro sedute al Rettore che provvede, con proprio decreto, all'approvazione degli atti.

Art. 11 – CALENDARIO DELLE PROVE ED ESITO DEL CONCORSO

1. Le date dell'esame di ammissione sono indicate nell'Allegato 3 per ciascun corso di dottorato.
2. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato, all'indirizzo <https://www.unifi.it/p12018.html>, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della prova stessa. Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti di notifica di



convocazione.

3. La graduatoria di merito, formulata sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, sarà pubblicata all'indirizzo: <https://www.unifi.it/p12018.html>.

Art. 12 – AMMISSIONE AI CORSI E ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI

1. Sono ammessi ai corsi di dottorato coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito; per l'assegnazione dei posti senza borsa a parità di merito il criterio di preferenza è costituito dall'età più giovane.
2. In caso di rinuncia degli aventi diritto entro sessanta giorni dalla data di inizio del corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine di graduatoria.
3. Se utilmente collocato in graduatorie di più corsi, il candidato deve optare per un solo corso di dottorato. L'opzione deve essere esercitata anche nel caso in cui il candidato risulti vincitore di più graduatorie all'interno del medesimo corso.
4. I vincitori riceveranno indicazioni sulle modalità e i termini, da intendersi come perentori, per l'accettazione o la rinuncia al posto. Le indicazioni saranno inviate all'indirizzo e-mail comunicato nella domanda di partecipazione al concorso.
5. I criteri di assegnazione delle diverse tipologie di borse, anche con tematica specifica e finanziamento dedicato, sono stabiliti dal Collegio dei Docenti, secondo i requisiti richiesti e le attitudini dei vincitori.
6. In caso di borsa di studio finanziata da un ente pubblico o da un privato, il Collegio dei Docenti terrà conto della destinazione espressa dal finanziamento allo svolgimento della ricerca, stabilita dall'atto convenzionale.

Art. 13 – ISCRIZIONI AI CORSI

1. Coloro che hanno accettato il posto devono trasmettere, entro il termine e con le modalità comunicate, la seguente documentazione:
 - domanda di iscrizione
 - copia di un documento di identità.Devono, inoltre, procedere al pagamento della tassa regionale e della marca da bollo, secondo le istruzioni pubblicate sul sito di ateneo (<https://www.unifi.it/p11733.html>) e comunque fornite dall'Ufficio Dottorato.
2. Nella domanda di iscrizione devono inoltre essere indicati:
 - cittadinanza;
 - residenza e domicilio;
 - data di conseguimento del titolo accademico per l'accesso;
 - dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad altro corso di dottorato, a un corso di laurea, a una scuola di specializzazione o a un master dell'Università degli Studi di Firenze o di altro Ateneo. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o a una scuola di specializzazione, il candidato ammesso dovrà impegnarsi a sospendere l'iscrizione al corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del corso di dottorato. È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del [Regolamento](#)



di Ateneo in materia di Dottorato. In tal caso nella domanda di iscrizione dovrà essere dichiarata l'iscrizione al corso di specializzazione;

- dichiarazione di aver già conseguito titolo di dottore di ricerca o titolo ad esso equipollente;
- dichiarazione di non avere già usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di dottorato;
- dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando.

Art. 14 – TASSA REGIONALE PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA DEI CORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 252 e 262 della Legge 11/12/2016 n. 232, per l'accesso e la frequenza dei corsi, oltre alla marca da bollo, i dottorandi sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio (ex art. 18, comma 8, del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012) il cui importo, per l'anno accademico 2021/2022 (salvo diversa determinazione della Regione Toscana da adottare entro il 30 giugno 2021), è stabilito in € 140,00.
2. Non sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio:
 - coloro che hanno richiesto per l'anno accademico 2021/2022 la borsa di studio all'Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario (DSU Toscana). Gli studenti che in seguito non sono risultati vincitori/idonei nella graduatoria di borsa di studio devono pagare la tassa regionale per il diritto allo studio dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del DSU Toscana, nel termine e con la modalità che saranno comunicati successivamente sul sito web di Ateneo nella pagina del Dottorato;
 - studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap (art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104) oppure con un'invalidità pari o superiore al 66%;
 - studenti figli dei titolari di pensione di inabilità (art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118).
3. L'ammissione agli anni successivi al primo e all'esame finale è subordinata alla verifica dell'avvenuto pagamento della tassa regionale.

Art. 15 – BORSE DI STUDIO

1. Le borse di studio sono assegnate come specificato all'art. 12.
2. In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione economica più svantaggiata ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
A tal fine, i dottorandi dovranno sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Unica presso un CAAF/I.N.P.S. per l'ottenimento della Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE valido alla data di presentazione) per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, necessario all'ottenimento dei benefici per i corsi di dottorato di ricerca, entro il 15 dicembre 2021. Si segnala che, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui



ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del medesimo D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie. I dottorandi, al momento della sottoscrizione della DSU, devono specificare al CAAF/I.N.P.S. che la dichiarazione è intesa a ottenere l'ISEE valido per il diritto allo studio universitario e se intendono beneficiare delle specifiche agevolazioni previste per gli iscritti a dottorati di ricerca. Diverse tipologie di ISEE non saranno considerate valide.

3. L'importo annuale della borsa di studio è di € 15.343,28 (al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente). Importi diversi, ove previsti, sono indicati nella scheda dei singoli corsi indicati nell'Allegato 3.
4. La borsa di studio è erogata in rate mensili posticipate; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della rinuncia.
5. L'importo della borsa è maggiorato del 50% per eventuali periodi di soggiorno all'estero fino ad un massimo di 18 mesi.
6. Le borse di studio finanziate da Enti esterni, incluse le borse della Regione Toscana, sono attribuite ai dottorandi fatto salvo il buon fine dell'assegnazione all'Ateneo delle rispettive risorse finanziarie e delle convenzioni tra l'Ateneo e gli Enti finanziatori.
7. Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione della borsa di studio, la borsa sarà destinata, per la quota residua, al dottorando titolare di posto senza borsa, rispettando la graduatoria di merito.
8. Qualora il rinunciataro sia titolare di borsa di studio che riceve un finanziamento dedicato, il trasferimento del residuo di borsa al successivo dottorando in graduatoria senza borsa, si applica solo a seguito di parere conforme del Collegio dei Docenti, fatto comunque salvo quanto previsto dall'eventuale convenzione.
9. Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato, non può usufruirne una seconda volta.

Art. 16 – FREQUENZA E OBBLIGHI DEI DOTTORANDI

1. Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti e secondo quanto stabilito dall'art. 17 del [Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato](#). In particolare, ogni dottorando ha l'obbligo di acquisire, nel corso del triennio, almeno 6 crediti formativi frequentando corsi di approfondimento *ad hoc* relativi alle cd. "competenze trasversali" o "complementary skills".
2. Gli iscritti possono essere impegnati in attività didattiche sussidiarie o integrative, approvate dal Collegio dei Docenti, non in contrasto con l'attività di ricerca connessa con il dottorato ed ai sensi del comma 4 del suddetto art. 17.
3. Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l'effettiva frequenza (malattia, maternità e puerperio o ulteriori gravi e documentati motivi), il dottorando può richiedere la sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione. Sulla sospensione si pronuncerà il Collegio dei Docenti.
10. Nel caso in cui il dottorando svolga attività lavorativa, la valutazione della compatibilità



con l'assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di Dottore di ricerca è demandata al Collegio dei Docenti.

Art. 17 – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale di cui all'art. 21 del [Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato](#).
2. Il dottorando è tenuto ad inserire la tesi di dottorato, in versione elettronica, nell'apposito archivio informatico dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal [Regolamento di Ateneo sul deposito della tesi di dottorato](#) emanato con D.R. n. 1238 del 20 dicembre 2012.

Art. 18 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI

3. 1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore - D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs. 30/2005), al [Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario](#) ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
2. I candidati assegnatari di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prendono visione e accettano le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del dottorando ad essere riconosciuto autore o inventore.
3. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.
4. Al dottorando è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.

Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla protezione dei dati - General Data Protection Regulation (GDPR).
2. Ai candidati spettano i diritti previsti dallo stesso Regolamento. Per maggiori dettagli visionare il link <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11360.html>.

Art. 20 – PUBBLICITÀ

1. Il bando viene pubblicato, tramite avviso, sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato - Serie Speciale Concorsi ed esami - e, per l'intero, sull'Albo di Ateneo e sul sito web all'indirizzo <https://www.unifi.it/p12018.html>.



2. È inoltre pubblicizzato sul sito del Ministero e sul sito europeo Euraxess.

Art. 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. A tutti gli effetti del presente bando è individuata, quale Unità Organizzativa competente, l'Area Servizi alla Didattica – Unità di processo "Offerta formativa e qualità dei corsi di studio" - Dottorato, piazza San Marco 4, 50121 Firenze.
2. Informazioni e chiarimenti sulla presentazione della domanda possono essere rivolti all'indirizzo e-mail dottorato@unifi.it oppure telefonicamente ai seguenti numeri 055 2757 668 – 671 – 678 – 681 - 309 dal lunedì al venerdì, in orario 10:00-13:00 e il giovedì dalle 14,30 alle 17,00.
3. La Responsabile del procedimento è Sabrina Pazzagli.

Art. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli atti concorsuali sono pubblici, agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate nella parte relativa ai presupposti giuridici.
3. L'Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati, ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.